

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Collocamento Transfrontaliero Di Un Minore, Compresa La Famiglia Affidataria](#) > [France](#)

Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)



1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

La sezione Affari europei e internazionali della DPJJ è competente per le domande di collocamento in Francia e la relativa approvazione.

Le domande possono essere inviate a mezzo posta all'indirizzo 13, place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, oppure elettronicamente all'indirizzo saei.dpjj@justice.gouv.fr

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.

L'autorità centrale competente dello Stato richiesto deve presentare una domanda di approvazione alla sezione Affari europei e internazionali (SAEI).

Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni, corredate di una traduzione in francese:

- stato civile completo del minore (con copia del certificato di stato civile);
- sintesi della situazione individuale e familiare del minore (decisioni delle autorità giudiziarie nonché relazioni e note dei servizi educativi);
- una motivazione della proposta di collocamento, tenendo conto dell'interesse superiore del minore;
- identità e recapiti delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e loro consenso alla proposta di collocamento;
- approvazione del minore alla proposta di collocamento (copia del verbale o della nota di audizione, se effettuata);
- sintesi delle misure adottate per preparare il collocamento;
- approvazione dell'istituto ospitante o della famiglia affidataria;
- modalità del collocamento (durata, ubicazione, identificazione del luogo di accoglienza, organizzazione della corrispondenza, diritti di uscita, di visita o di alloggio);
- organizzazione del monitoraggio del collocamento e della gestione di eventuali incidenti;
- finanziamento del collocamento.

Dopo aver ricevuto tali elementi, la SAEI procede come segue:

- In caso di richiesta di collocamento sulla base di una decisione giudiziaria, consulta il pubblico ministero,

che rinvia la questione al giudice competente per i minori per un parere;

- in caso di collocamento previsto in un istituto, verifica l'autorizzazione rilasciata dal consiglio dipartimentale allo stabilimento per la durata dell'accoglienza;
- in caso di collocamento previsto in una famiglia affidataria riconosciuta, verifica la validità dell'approvazione presso il consiglio dipartimentale competente;
- in caso di collocamento presso un familiare, le informazioni sulle persone che vivono a casa sono trasmesse al presidente del consiglio dipartimentale competente. Se le informazioni fornite sono sufficienti, si procede a un controllo con l'unità di raccolta delle informazioni pertinente. In caso contrario, la SAEI presenterà una richiesta di valutazione al consiglio dipartimentale entro un termine prestabilito.

Dopo aver ricevuto la richiesta, la SAEI emette una decisione di approvazione o di non approvazione entro un termine massimo di tre mesi.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

La Francia non ha notificato alla Commissione le categorie di familiari stretti oltre ai genitori per i quali non è richiesta l'approvazione.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

Attualmente la Francia non applica alcun accordo volto a semplificare la procedura per le domande di collocamento transfrontaliero.

■ Ultimo aggiornamento: 19/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.